

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. XXII

n. 72

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

**d’iniziativa dei senatori SEMENZATO, MANCONI, DE LUCA Athos,
BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA e SARTO**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2000

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle morti
e malattie dei militari italiani connesse agli effetti radioattivi e tossici
dell’uranio impoverito

—————

ONOREVOLI SENATORI. – I vari casi di morte per leucemia e l’insorgenza di malattie tumorali in militari italiani che hanno operato per lunghi periodi in Bosnia ha destato una forte preoccupazione nei familiari degli stessi e, più in generale, nell’opinione pubblica e richiede risposte certe che soltanto il Parlamento è in grado di dare. Purtroppo l’istituzione militare non è in grado di garantire sufficientemente risposte adeguate. Le reticenze e le mancate risposte da parte delle istituzioni militari su Ustica, sulle violenze in Somalia e, da ultimo, sulla morte di Ema-

nuele Scieri nella caserma della Folgore di Pisa, hanno reso poco credibili le inchieste interne.

È necessario l’accertamento dei rischi e degli effetti derivanti dall’utilizzo di uranio impoverito, contenuto nelle munizioni, ma anche nelle blindature di alcuni elicotteri e carri armati.

Per l’uranio impoverito ci potrebbe essere l’amara scoperta che la salute di militari e della popolazione civile sia stata messa a repentaglio per pura superficialità o per non ammettere responsabilità.

In particolare, scopo della Commissione dovrà essere quello di acquisire tutti i dati sull'impiego di armamenti all'uranio impoverito nella zona dei Balcani e degli eventuali rilasci nel mare Adriatico, mappatura necessaria di fronte al continuo altalenarsi di notizie provenienti da fonti militari nazionali ed internazionali in merito. Si tenga presente che per ora l'unico dato certo è quello relativo all'impiego in Kosovo. Tutte le fonti tecniche e anche militari concordano nel riconoscere l'esistenza di forti rischi sanitari nei casi di contatto diretto e prolungato con la sostanza in questione e, in particolare, nei casi di ingestione. Si tratta di capire se i nostri militari si siano trovati in queste condizioni di rischio. Ad esempio, per i reparti addetti agli elicotteri, si tratta di capire se le pale degli elicotteri stessi abbiano potuto sollevare pulviscolo radioattivo, oltre che tossico, che una volta inalato rimane in forma permanente nei polmoni, oppure se particelle di materiale radioattivo e tossico possano essere state assunte attraverso la catena alimentare ingerendo, ad esempio, carni di animali. Si tratta peraltro di verificare se rischi di inquinamento possano essere presenti nel mare Adriatico, data la probabile ingestione, da parte di pesci, di particelle ri-

lasciate dalla corrosione di munizionamento all'uranio.

Per ciò che riguarda l'esposizione prolungata è necessario conoscere quanto uranio impoverito sia presente nei corazzamenti di mezzi militari italiani e quali siano questi mezzi e se i militari interessati dai sintomi descritti in precedenza, siano stati esposti agli effetti di tale sostanza per tempi prolungati.

Infine la Commissione di inchiesta dovrebbe avere la funzione di avanzare proposte legislative e scelte operative in grado di dare massime garanzie di sicurezza al personale italiano militare e civile presente nell'area dei Balcani, di mettere le popolazioni locali in condizione di affrontare eventuali emergenze di inquinamento radioattivo e di promuovere iniziative di carattere internazionale per la messa al bando di tali tipi di armamento.

Non va dimenticato inoltre che l'eventuale accertamento dei rischi connessi all'uranio impoverito richiede l'assunzione di normative di sicurezza e di operazioni di decontaminazione per i territori interessati, a salvaguardia sia delle popolazioni locali che dei civili italiani impegnati nel volontariato e nei progetti di ricostruzione.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di indagare sulle conseguenze dell'uso di uranio impoverito per fini militari nelle aree dei Balcani e nel mare Adriatico e sugli effetti per la salute umana determinati da tale sostanza. La Commissione, in particolare, ha il compito di:

a) acquisire i dati sull'impiego di armamenti all'uranio impoverito nella zona dei Balcani e degli eventuali rilasci nel mare Adriatico;

b) determinare quali siano le condizioni di rischio per i militari e i civili impegnati in operazioni nell'area dei Balcani, nonché per le popolazioni locali;

c) acquisire informazioni su quanto uranio impoverito sia presente nei corazzamenti di mezzi militari italiani e quali siano questi mezzi e se i militari siano stati esposti agli effetti di tale sostanza per tempi prolungati.

2. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta, al fine di assicurare la tutela della salute dei militari e dei civili, ed eventuali proposte relative ad accordi internazionali in merito all'interdizione dell'uso di uranio impoverito negli armamenti.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.

2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato, al di fuori dei componenti della Commissione stessa.

3. La Commissione elegge nel suo seno due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o presso altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudi-

ziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti e i documenti siano assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria e alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e quali documenti non dovranno essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre inchieste o istruttorie in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3, della presente proposta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritiene necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo che la Commissione medesima non disponga diversamente.

3. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. In ogni caso la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 7.

(Relazione conclusiva)

1. La Commissione completa i suoi lavori entro tre mesi dal suo insediamento. Entro i successivi 60 giorni presenta al Senato della Repubblica una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

